

1

1. Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero dell'Interno ed il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma pronunciata in data 15.10.2025 nel procedimento avente il n. R.G: 34189/2025, con la quale è stata accertata l'illegittimità del rimpatrio in Sri Lanka della parte oggi reclamata ed è stato ordinato il rilascio immediato di un visto di reingresso in suo favore.
2. Il ricorso per reclamo risulta tempestivamente depositato e ritualmente notificato.
3. Sul punto, va accolta la richiesta di rimessione in termini formulata dalle parti reclamanti, atteso che l'amministrazione ha documentato che il giorno 31.10.2025, ultimo termine per la proposizione del reclamo ai sensi dell'art. 669*terdecies* c.p.c., il PCT non consentiva il deposito dell'atto di reclamo, nonostante i plurimi tentavi eseguiti in tale data, mostrando una schermata di errore al momento di apertura della relativa pagina, come dimostrato dalla certificazione ufficiale del gestore del sistema (all. 1 di parte reclamante) nonché dalle schermate allegate (all. 2-3 di parte reclamante).
4. La parte reclamata si è regolarmente costituita in giudizio, insistendo per la conferma dell'ordinanza pronunciata dal giudice di prime cure.
5. In via preliminare, ritiene il Collegio di dover accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, formulata dall'amministrazione reclamante.
6. Invero, oggetto del presente procedimento, sin dall'inizio, era esclusivamente quello di accertare il diritto della parte reclamata di ottenere un visto per il reingresso nel territorio dello Stato, in seguito alla incontestata e pacifica manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione internazionale, espressa in udienza dinanzi al Giudice di Pace in data 30 maggio 2025, prima dell'effettivo e forzato rimpatrio del richiedente asilo nel paese di origine.
7. Le ragioni poste alla base della scelta, discrezionale e non vincolata, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di non concedere il visto, pur dipendendo da provvedimenti prodromici emessi dall'amministrazione dell'Interno, ad avviso del Collegio, non richiedono la

presenza in giudizio di quest'ultimo quale contraddittore necessario. Il Ministero dell'Interno è intervenuto, infatti, in via puramente endoprocedimentale nella vicenda che ha coinvolto la parte reclamata e, in tale veste, deve considerarsi estraneo alla materia del contendere. Tanto è vero, che in questo processo non è stata formulata alcuna domanda diretta nei suoi confronti, né esso potrebbe giammai intervenire in questa sede modificando i provvedimenti già adottati ovvero adottandone di nuovi.

8. Costituisce, infatti, principio generale in diritto amministrativo quello per cui l'atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile, giacché la lesione della sfera giuridica del suo destinatario si produce con l'atto che conclude il procedimento. La possibilità di un'impugnazione anticipata è, invece, di carattere eccezionale ed è riconosciuta solo in alcune fattispecie particolari, quando vi siano atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva, oppure quando gli atti interlocutori comportino un arresto procedimentale (cfr. tra le altre CdS. n. 7476 del 2019).
9. Nel merito, il provvedimento emesso dal Tribunale in prima istanza va confermato, sia pur con diversa motivazione.
10. Non v'è dubbio che, ai sensi degli artt. 2 e segg. del D. lgs. 142/2015, il reclamato avrebbe avuto il diritto di permanere sul territorio italiano, per il tempo necessario all'esame della sua domanda di protezione. Com'è noto, la qualità di richiedente asilo si acquisisce al momento della manifestazione di tale volontà, essendo la successiva formalizzazione un mero adempimento a carico dell'Amministrazione. La giurisprudenza di legittimità è chiara in tal senso. *"La presentazione della domanda di protezione internazionale, da cui scaturisce il diritto del richiedente di permanere nel territorio dello Stato [...] si ha con la manifestazione di volontà del cittadino straniero di chiedere la protezione"* (Cass. civ., Sez. I, 28 settembre 2020, n. 20404). Ne consegue che, avendo egli manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale in udienza dinanzi al Giudice di Pace in data 30.5.2025 -circostanza, questa, del tutto pacifica- il ricorrente era a tutti gli effetti un richiedente asilo e, in quanto tale, aveva

diritto al rilascio di un permesso provvisorio ed all'esame della sua domanda di protezione.

11. La condizione di richiedente asilo impone, dunque, alle autorità italiane l'obbligo di ripristinare la situazione preesistente e di garantire il diritto di reingresso del richiedente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 394/1999.
12. In altri termini, [REDACTED]
[REDACTED] ai fini della normativa richiamata, va considerato quale *straniero regolarmente soggiornante in Italia* poiché, in quanto richiedente asilo, era titolare, in astratto, di un permesso temporaneo ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. a) del D.P.R. 394/99, che tuttavia non gli è stato mai rilasciato. Egli aveva diritto a permanere regolarmente nel territorio dello Stato per tutta la durata della procedura. Va perciò ripristinata la situazione *quo ante*.
13. Quanto al *periculum in mora*, va osservato che esso si rinviene nel grave pregiudizio subito dal reclamato in ragione della compromissione dei suoi legami familiari in Italia, paese dove risiede da oltre vent'anni, nonché dell'aggravamento della sua condizione di vulnerabilità, conseguente al rimpatrio. I legami familiari ed affettivi, nel caso di specie, devono essere considerati prevalenti rispetto alla pericolosità sociale, tenuto conto, peraltro, della buona condotta inframuraria, in seguito alla quale parte reclamata ha avuto accesso alla liberazione anticipata (cfr. all. 9 di parte reclamante).
14. In conclusione, il reclamo va parzialmente accolto in ordine alla eccepita carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, mentre nel merito il provvedimento di prime cure va confermato, seppur con una diversa motivazione.
15. Atteso l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca, le spese di lite possono essere integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.

per questi motivi

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- **dichiara** la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno;
- **dichiara** il diritto di [REDACTED]
[REDACTED] al rilascio di un visto di reingresso ai sensi dell'art. 8 DPR 394/1999;
- **compensa** integralmente tra le parti le spese di lite.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 marzo 2026

La Presidente
Luciana Sangiovanni